



Regione Lombardia
Casa

D.G.R. IX/738 DEL 3 NOVEMBRE 2010

ROBERTO FORMIGONI

ANDREA GIBELLI Vice Presidente
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

su proposta dell'Assessore Domenico Zambetti

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
(ART. 3 L.R. 23/1999) "DECIMO BANDO" - DETERMINAZIONE DI PROCEDURE E MODALITA'
OPERATIVE. SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAAF/ALTRI SOGGETTI

Il Dirigente Stefano Antonini

Il Direttore Generale Mario Nova

Premesso che:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 *“Politiche regionali per la famiglia”* e s.m.i. all’art. 3 prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie, elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;
2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l’erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00= ed un valore massimo di € 30.000,00=;
3. l’accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all’alloggio oggetto dell’agevolazione, stabilendo che la Giunta Regionale ha titolo di definire:
 - il valore dell’indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00=;
 - le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un’elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
 - il valore che deve avere l’alloggio, che non può in ogni caso essere superiore a € 280.000,00= comprensivo di imposta sul valore aggiunto (IVA);
4. la Giunta regionale definisce l’entità delle risorse da destinare per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/1999;

tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che il procedimento di approvazione del PRERP 2010 - 2012 non sarà ultimato nell’anno corrente e che per tale ragione non è possibile avere certezza delle risorse destinabili al PRERP 2010 – 2012 e pertanto risulta inopportuno prorogare ancora l’emissione del bando 2010, stante la consistente attesa dei beneficiari anche in considerazione della particolare contingenza economica e dei segnali positivi sul versante della stipula dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa d’abitazione;

RITENUTO di procedere all’indizione anche per l’anno 2010 del bando per l’erogazione di contributi (di seguito Decimo bando) ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

- € 8.000.000,00= per le “giovani coppie”;
- € 2.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l’ordine di priorità ivi fissato;

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l’intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le

quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate;

CONSIDERATO che con d.g.r. 3.12.2008 n. VIII/8524 sono stati unificati al capitolo n. 5.3.1.4.195.3726 i capitoli relativi alle annualità a destinazione vincolata di cui alla legge n. 457/78, la cui descrizione consente di impegnare e liquidare anche per le misure relative al P.R.E.R.P., consegue che le risorse disponibili per il bando di cui al presente provvedimento risultano complessivamente di € 10.000.000,00= così allocate: quanto ad € 4.000.000,00= sul cap. n. 5.3.3.2.394.5089 del Bilancio 2010, quanto ad € 6.000.000,00= sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap.7.4.0.308.2797;

ATTESO che appare congruo diversificare l'entità del contributo sia in ragione del valore dell'alloggio rilevabile dall'atto notarile d'acquisto (rogito), sia per l'acquisto di alloggi ad "alta efficienza energetica", sempre rilevabile dall'atto d'acquisto nel quale deve essere riportata l'apposita certificazione energetica dell'alloggio medesimo e la relativa classificazione di tipo "A"(risparmio d'energia del 50%) o di tipo "B" (risparmio d'energia del 30%);

RITENUTO ai fini dell'indizione del Decimo bando di stabilire i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale "*una tantum*" di € 5.000,00=per alloggi del valore da € 25.000,00= a € 100.000,00=, € 5.500,00= per alloggi del valore da € 100.000,01= a € 200.000,00=, € 6.000,00= per alloggi da € 200.000,01= a € 280.000,00=, per gli alloggi certificati ad "alta efficienza energetica" viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00= per classe certificata "B" ed € 2.000,00= per classe certificata "A" ;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

RITENUTO di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni:

- a) "*giovane coppia*": coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) "*gestante sola*": donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) "*genitore solo con uno o più figli minori a carico*": padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
- d) "*nuclei familiari con almeno tre figli*": genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

RITENUTO altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra

indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro “*atipico*” e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.;

CONSIDERATO che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all’agevolazione, la Regione, ai sensi del co. 10 dell’art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

VALUTATO che tra i requisiti previsti per l’accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. che individua i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l’indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall’interessato;

RITENUTO di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa “Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria” della Direzione Generale Casa, riportato nell’Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all’espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

RITENUTO, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l’importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell’allegato schema di convenzione;

VISTO l’art. 2 “*Obiettivi*” della l.r. n. 23/1999, che al co. 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di “*garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge*”;

RITENUTO di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l’obiettivo di un’informazione diffusa

sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2010 del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

RITENUTO di dare mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa, per la predisposizione di un provvedimento, denominato Decimo bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della Direzione Generale Casa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2010 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "*Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria*" della Direzione Generale "*Casa*", per la predisposizione del provvedimento, denominato "Decimo bando", che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.
2. Di destinare al Decimo bando:
 - € 8.000.000,00= per le "giovani coppie"
 - € 2.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 dell' art. 3 della legge 23/1999, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato;con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti ad una o più delle categorie di beneficiari sopra citate non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, al soddisfacimento delle domande presentate dai soggetti appartenenti alle altre categorie individuate.
3. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, come analiticamente esposto in premessa trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 4.000.000,00= del Bilancio 2010, a valere sul cap. n. 5.3.1.4.195.3726 per € 6.000.000,00= del Bilancio 2011 previa reiscrizione dal cap.7.4.0.4.308.2797.

4. Di adottare per l'attuazione del Decimo bando i seguenti indici e requisiti:
- entità contributo individuale “*una tantum*” di € 5.000,00= per alloggi del valore da € 25.000,00= a € 100.000,00=, € 5.500,00= per alloggi del valore da €100.000,01= a € 200.000,00=, € 6.000,00= per alloggi da 200.000,01= a € 280.000,00=, per alloggi certificati ad “alta efficienza energetica”, viene previsto un incremento sul citato contributo pari a € 1.000,00= per classe certificata tipo “ B” ed € 2.000,00= per classe certificata tipo “ A ”;
 - indicatore ISEE standard non superiore a € 35.000,00=;
 - valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=, importi comprensivi di IVA;
 - mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 280.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio.
5. Di assumere, per il Decimo bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:
- a) “*giovane coppia*”: coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2011 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
 - b) “*gestante sola*”: donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
 - c) “*genitore solo con uno o più figli minori a carico*”: padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
 - d) “*nuclei familiari con almeno tre figli*”: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.
6. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 5., in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro “*atipico*” e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e s.m.i.
7. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i., e di ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini

un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.

8. Di prevedere, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.
9. Di approvare l'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa "*Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria*" della Direzione Generale "*Casa*", per la predisposizione del provvedimento recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima.
10. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa "*Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria*" della Direzione Generale "*Casa*" affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.
11. Di prevedere, con riferimento al Decimo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2011 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF o altri soggetti convenzionati entro il 10 luglio 2011 e da quest'ultimi trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 luglio 2011.
12. Di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 3, al fine di perseguire, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione del Decimo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.
13. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Casa.

IL SEGRETARIO